

DELLA CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE

Art. 1
(Requisiti)

1. Il cittadino di stato estero o l'apolide può richiedere di essere naturalizzato cittadino sammarinese se è in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto al momento della domanda, nei registri della popolazione residente ed essere, a tale data, effettivamente residente nel territorio della Repubblica da almeno venticinque anni continuativi se cittadino di Stato estero, o da almeno dieci anni continuativi se apolide, o da almeno diciotto anni continuativi se residente in territorio Sammarinese dalla nascita e senza interruzione;
 - b) non aver riportato, nella Repubblica o all'estero, con sentenza passata in giudicato, condanna alla pena della prigionia o dell'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno per reato non colposo.
2. Per il coniuge straniero di cittadino sammarinese il periodo di iscrizione nei registri della popolazione residente è di quindici anni consecutivi, purché non sia pendente o definito procedimento di separazione, di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Può accedere alla naturalizzazione di cui al presente comma anche il coniuge di cittadino sammarinese deceduto anteriormente al raggiungimento del numero di anni di residenza necessario per poter presentare la domanda di naturalizzazione.
3. Si considera residente dalla nascita senza interruzione, ai sensi del comma 1, lettera a), chi risulti aver acquisito la residenza anagrafica entro il primo anno di vita purché almeno uno dei genitori, al momento della sua nascita, fosse in possesso della residenza anagrafica.
4. La decisione sulla domanda di naturalizzazione presentata da chi è sottoposto a procedimento penale è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza ovvero alla sua archiviazione divenuta definitiva.
5. La decisione sulla domanda di naturalizzazione presentata da soggetto per il quale sia in corso un procedimento giudiziale ai fini dell'accertamento dello stato di apolidia è sospesa fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.



Art. 2

(Effetti sui figli minori)

1. Gli effetti della naturalizzazione si estendono automaticamente ai figli minori del genitore naturalizzato, purché siano residenti alla data della domanda.
2. Il comma che precede si applica anche al minore il cui genitore, che avrebbe avuto diritto alla naturalizzazione avendo i requisiti previsti dal precedente articolo 1, sia deceduto prima della presentazione della domanda.
3. La domanda di naturalizzazione per i minori è presentata da chi esercita la potestà genitoriale, o dal tutore ovvero dal procuratore speciale nominato dal Commissario della Legge. Costoro prestano, per conto dei minori, il giuramento di cui al successivo articolo 7.

Art. 3

(Domanda)

1. La domanda di naturalizzazione è presentata all'Ufficio di Stato Civile.
2. La domanda deve contenere l'indicazione dei presupposti in base ai quali l'interessato richiede la concessione della cittadinanza e una autocertificazione relativa a:
 - a) dati di nascita, con i dati del genitore per il minore ai sensi del comma 2 dell'articolo 2;
 - b) stato di famiglia;
 - c) effettiva residenza con indicazione della relativa durata;
 - d) cittadinanza e dati anagrafici del coniuge nonché permanenza dello stato coniugale e non pendenza di procedimento di separazione o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oppure di morte del coniuge, per i casi di cui al comma 2 dell'articolo 1;
 - e) carichi pendenti;
 - f) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b).
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) la ricevuta, in originale, attestante il pagamento della tassa di cui al successivo articolo 4;
 - b) copia integrale autentica dell'estratto di matrimonio per il caso di cui al comma 2, dell'articolo 1, qualora il matrimonio sia stato celebrato all'estero;
 - c) assenza di cui all'articolo 1), comma 1, lettera b) ed i carichi pen-





- denti attraverso autocertificazione o attraverso certificati del casellario giudiziale del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino;
- d) per l'apolide, copia conforme di sentenza con attestazione del passaggio in giudicato, emessa dal Tribunale della Repubblica di San Marino, che accerta lo status di apolide;
 - e) per il minore di cui all'articolo 2, comma 1, il certificato di nascita rilasciato dallo Stato estero con l'indicazione dei dati dei genitori.
4. L'interessato può allegare alla domanda la documentazione di cui al precedente comma 2 quando non intende effettuare le relative dichiarazioni sostitutive.
5. I certificati allegati devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.
6. Nella domanda il richiedente deve indicare le proprie generalità complete e, se presenti, anche dei minori ai quali si richiede di estendere la naturalizzazione ai sensi dell'articolo 2.
7. La domanda e la relativa documentazione sono depositate presso l'Ufficio di Stato Civile che ne rilascia ricevuta.
8. Le dichiarazioni rese nelle domande, sono verificate dall'Ufficio di Stato Civile direttamente e/o attraverso gli uffici competenti.
9. L'Ufficio di Stato Civile può valutare se ritiene utile la collaborazione delle Autorità Consolari ai fini delle verifiche relative all'assenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ed ai carichi pendenti all'estero;
10. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'Ufficio di Stato Civile, redige l'elenco dei richiedenti che sono in possesso dei requisiti per ottenere la naturalizzazione e lo trasmette alla Segreteria Istituzionale per gli adempimenti conseguenti.

Art. 4

(Adempimenti relativi alla presentazione delle domande)

1. La domanda ed i documenti ad essa allegati sono esenti da imposta di bollo. È dovuta una tassa di Euro 200,00 da versare all'Ufficio del Registro e Conservatoria o presso gli sportelli bancari.

Art. 5

(Concessione della naturalizzazione)

1. Il Consiglio Grande e Generale concede la naturalizzazione mediante presa d'atto dell'elenco di cui al comma 10) del precedente articolo 3.





2. La presa d'atto è inviata dalla Segreteria Istituzionale all'Ufficio di Stato Civile che provvede all'iscrizione nei registri della cittadinanza dandone comunicazione a ciascun interessato.
3. L'iscrizione è resa esecutiva a tutti gli effetti legali al verificarsi del giuramento da parte degli interessati di cui al successivo articolo 6.

Art. 6
(Giuramento)

1. Il cittadino naturalizzato deve prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica prescritto dalla Rubrica XL del Libro V delle *Leges Statutae*.
2. L'Ufficiale di Stato Civile provvede al più presto ad annotare nei registri della cittadinanza l'avvenuta prestazione del giuramento.

Art. 7
(Sanzioni)

1. Chiunque ai fini della naturalizzazione rilasci dichiarazioni non veritiere o produca documenti falsi è punito a norma delle vigenti disposizioni del Codice Penale e decade dalla naturalizzazione eventualmente concessa.
2. Il pubblico ufficiale che rilascia dichiarazioni non veritiere o certificazioni, attestazioni o documenti falsi ai fini della naturalizzazione di cui alla presente legge è punito a norma delle vigenti disposizioni del Codice Penale e delle vigenti norme disciplinari.
3. La cancellazione dai registri della cittadinanza a seguito di condanna per i casi di cui ai commi 1 e 2 è eseguita d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. Il Tribunale è tenuto alle notifiche e alle comunicazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui al presente comma, vigilando sulla loro tempestiva esecuzione.

Art. 8
(Natura originaria della cittadinanza sammarinese)

1. Possono richiedere la natura originaria della cittadinanza sammarinese i cittadini sammarinesi naturalizzati, se figli di madre sammarinese per origine che abbia o meno beneficiato delle leggi sul reintegro e sulla riassunzione della cittadinanza.
2. La domanda viene presentata all'Ufficio di Stato Civile che, eseguiti gli opportuni accertamenti, procede senza ulteriori formalità





all'aggiornamento degli atti di Stato Civile di cui agli articoli 8 e 9 della Legge 12 agosto 1946 n.43 dell'interessato nonché degli atti dei discendenti che ne facciano espressa richiesta, secondo le norme ed i principi in materia di cittadinanza.

Art. 9

(Rinuncia della cittadinanza)

1. L'articolo 6 della Legge 30 novembre 2000 n. 114 "Legge sulla cittadinanza" è sostituito dal seguente:

Articolo 6

Rinuncia della cittadinanza

La cittadinanza sammarinese si perde per atto di esplicita rinuncia ovvero con dichiarazione che indichi che la rinuncia stessa è necessaria per l'acquisto di altra cittadinanza.

L'atto di rinuncia va presentato al Consiglio Grande e Generale, che ne prende atto nella sua più prossima seduta.

Gli effetti della rinuncia decorrono dalla presa d'atto del Consiglio Grande e Generale e non si estendono al coniuge e ai figli nati prima della rinuncia.

L'ufficiale di Stato Civile, una volta acquisita la relativa documentazione, provvede alla cancellazione del rinunciante dai registri di cittadinanza.

Articolo 10

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- l'articolo 2,

- il comma 1 e 2 dell'articolo 4,

- il comma 2 dell'articolo 5,

della Legge 30 novembre 2000 n. 114 "Legge sulla cittadinanza".

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

